

<i>Populus alba</i>	x	x		x
<i>Populus nigra</i> (incluso <i>P.n.</i> cv. <i>Nocelleto</i>)	x	x	x	x
<i>Populus tremula</i>	x	x		
<i>Prunus avium</i>	x	x		x
<i>Pyrus pyraeaster</i>	x	x		x
<i>Quercus pubescens</i>	x	x		
<i>Quercus ilex</i>	x	x		
<i>Quercus cerris</i>		x	x	
<i>Quercus robur</i>	x	x		x
<i>Quercus suber</i>	x	x		
<i>Salix alba</i>	x	x		x
<i>Sorbus domestica</i>	x	x		x
<i>Sorbus aucuparia</i>			x	
<i>Sorbus torminalis</i>		x		x
<i>Tilia platyphyllos</i>		x	x	x
<i>Tilia cordata</i>	x	x		x
<i>Ulmus spp.</i>	x	x	x	x
<i>Pioppi ibridi euroamericani</i>	x	x		

Tabella 8.4 - parte 2

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso di imboschimenti di dimensioni superiori a 20 ettari (10 ettari in aree protette e nelle aree Natura 2000), possono essere utilizzate esclusivamente specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultino tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana. Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche, si prediligono le specie arboree particolarmente significative per la flora regionale evidenziate nella tabella 8.4.

Per le aree protette e per i siti Natura 2000, le specie consentite sono individuate dagli specifici documenti di programmazione/gestione.

La realizzazione degli imboschimenti e degli impianti di arboricoltura è preceduta in ogni caso dall'analisi e dalla valutazione degli impatti diretti ed indiretti che l'intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di regime sulle componenti ambientali biologiche, abiotiche ed ecologiche, con particolare riferimento alla biodiversità.

La scelta delle specie deve rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento ricorrendo alle specie indicate nella tabella 8.4.

Per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie arboree che includa:

- almeno il 50% di latifoglie;
- un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% dell'impianto.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Misura non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Misura non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso

di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.2. 8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e minacce evidenziate dall'analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (T6) (T10) (T12) sono emersi i seguenti fabbisogni: F11, F13, F15, F16, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a soddisfare.

La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per investimenti volti alla prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico, al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. L'elenco delle principali fitopatie ed infestazioni parassitarie è riportato al paragrafo "Informazioni specifiche della misura", tabella 8.5.

La sottomisura/tipologia d'intervento contribuisce prioritariamente alla FA 4c e secondariamente alle FA 4a, 4b e 5e.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD8 - potenziamento lotta agli incendi boschivi (CO, CO₂, PM₁₀) e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SO_x, NO_x, CO, CO₂, PM₁₀); 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 8.3.1, 8.6.1 del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

Il sostegno previsto è riconducibile alle seguenti azioni e tipologie di investimenti preventivi:

a. Azioni di prevenzione contro gli incendi

1. Creazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, quali sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua, rete di approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri. Sono esclusi gli impianti di destinazione per lo scalo a fini commerciali e gli interventi di manutenzione.

2. Realizzazione di fasce e viali parafulco, radure, fasce verdi; manutenzione solo per le fasce parafulco.

3. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, sostituzione di essenze alloctone e/o di specie altamente infiammabili, conversione, diversificazione e dissestanizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del

periodo di programmazione.

4. Installazione e potenziamento sia in termini di incremento numerico che di miglioramento delle caratteristiche tecniche di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo di radio e telecomunicazione, acquisto di hardware e software connessi e utili ai sistemi di monitoraggio e comunicazione); è escluso l'acquisto di personal computer.
5. Acquisto di droni e realizzazione di vasche d'acqua, sia immobili che mobili; è escluso l'acquisto dei mezzi quali elicotteri e aerei.

b. Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali

L'azione è finalizzata a prevenire i danni da avversità biotiche (quali attacchi e diffusione di parassiti e/o patogeni forestali) e abiotiche (dissesto idrogeologico, siccità, desertificazione, altre avversità atmosferiche causate anche dai cambiamenti climatici quali nevicate eccezionali, grandinate, piogge persistenti, forti tempeste). L'elenco delle principali fitopatie ed infestazioni parassitarie è riportato al paragrafo "Informazioni specifiche della misura", tabella 8.5.

La sottomisura prevede i seguenti interventi:

1. investimenti preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico minore, opere di regimazione idraulico-forestale, sistemazione di versanti a rischio indicato dai PSAI e di sistemazione delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, preferibilmente, a parità di risultati, con l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
2. investimenti selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità, desertificazione e altre avversità atmosferiche : che comprendono l'introduzione di specie arboree e/o arbustive con una buona capacità di adattamento e l'adozione di tecniche selvicolturali che migliorano la resilienza ai cambiamenti climatici;
3. investimenti di prevenzione contro attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie. Gli investimenti previsti consistono nell'esecuzione di interventi selvicolturali (una tantum) e di diversificazione specifica. Sono esclusi gli interventi di manutenzione;
4. investimenti relativi alla progettazione, realizzazione, adeguamento migliorativo e/o potenziamento sia in termini di incremento numerico che di miglioramento delle caratteristiche tecniche delle strutture, delle apparecchiature di monitoraggio degli attacchi di parassiti e malattie delle specie forestali. Sono esclusi gli interventi di manutenzione.

Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto dalla Regione Campania di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dalla Regione Campania - Piano Forestale Generale, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 10 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”
- *Programma quadro per il settore forestale (PQSF)*, approvato il 18 dicembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- *Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020*, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*.
- *Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
- Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
- Piano Forestale Generale 2009 – 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016 (Piano AIB), approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 : *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*.
- Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) elaborati dalle Autorità di Bacino.
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
- Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14. “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative

non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) così come modificato da SA.49537 (2017/XA).
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”.
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse le Comunità Montane, le Province e le Città Metropolitane.
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Loro Associazioni.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente tipologia di intervento i costi eleggibili, conformemente a quanto previsto nell’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono i seguenti:

azione a): **Azioni di prevenzione contro gli incendi**

Lavori e acquisti:

- per la realizzazione/creazione/adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, descritte nel paragrafo “descrizione del tipo di intervento”;
- per la realizzazione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi;
- per la manutenzione delle fasce parafuoco;
- per interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di incendio e descritti nel paragrafo “descrizione del tipo di intervento”.

Fornitura e posa in opera di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.

Fornitura di droni e realizzazione di vasche d’acqua, sia immobili che mobili. L’acquisto di droni deve essere giustificato in relazione alle capacità del mezzo impiegato (desunte da documenti ufficiali di certificazione e/o da convenzioni) ed alla superficie forestale posseduta dal beneficiari ed è ammesso esclusivamente per beneficiari pubblici che rappresentano realtà territoriali facenti parte di più comuni.

Spese generali entro il limite dell’importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l’investimento.

azione b) **Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali**

Lavori e acquisti:

- per il consolidamento e la sistemazione del reticolo idraulico minore, per la sistemazione e regimazione idraulico-forestale, per la sistemazione delle scarpate, delle strade di accesso o penetrazione ai boschi;
- per interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di avversità atmosferiche e al miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici, descritti nel paragrafo “descrizione del tipo di intervento”;
- per interventi selvicolturali, una tantum, finalizzati alla prevenzione dagli attacchi di patogeni forestali, insetti, altre fitopatie.

Fornitura e posa in opera di attrezzature, strutture e apparecchiature di monitoraggio delle avversità biotiche e abiotiche descritte.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l'investimento.

Non sono ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad eccezione della manutenzione delle fasce tagliafuoco);
- l'acquisto di elicotteri, aerei e automezzi 4 x 4 e più in generale tutti i mezzi di lotta attiva agli incendi boschivi (autobotti, mezzi fuoristrada, ecc);
- i costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- l'acquisto di personal computer.

Inoltre, non è concesso alcun sostegno per:

- attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49537 (2017/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dal Reg UE 1305/2013).

Fanno eccezione:

- gli interventi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico di cui al precedente punto b.1 del precedente paragrafo *Descrizione del tipo di intervento*, ammissibili anche in aree limitrofe a quelle forestali laddove è dimostrabile che perseguano i medesimi obiettivi della presente sottomisura;
- gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzati anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, zone di atterraggio per elicotteri, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione), ammissibili laddove è dimostrabile che perseguano i medesimi obiettivi della presente sottomisura;

Gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti: in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal Piano regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi vigente (A.I.B) che individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio. e nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

In merito agli interventi di prevenzione dei danni da avversità biotiche, quali fitopatie o infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da un organismo scientifico pubblico e riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale della Campania. L'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare eventuali calamità in Campania, inserito in calce, è suscettibile di aggiornamento.

Gli interventi per la prevenzione dei danni da incendi boschivi sono ammessi solo in zone classificate a medio o alto rischio di incendio come individuate nel piano regionale AIB vigente.

Per tutti gli investimenti previsti dalla presente tipologia, che prevedono la piantumazione di specie arboree, per le specie da utilizzare, rientranti tra quelle previste nell'Allegato I del Decreto Legislativo 386/2003, vi è l'obbligo di quanto previsto nel decreto medesimo, cioè piante provenienti da vivai autorizzati ai sensi della Legge 269/73 o del Decreto Legislativo 386/2003, le quali devono essere in possesso di un certificato di provenienza o di identità clonale.

Per tutti i beneficiari con una superficie dell'azienda maggiore di 10 ettari, il sostegno alle attività proposte è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o

da un documento equivalente conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- caratteristiche del richiedente sarà data priorità ai progetti presentati da associazioni di organismi pubblici o privati;
- caratteristiche territoriali e ambientali (localizzazione dell'intervento: saranno privilegiati i progetti localizzati in aree a maggiore rischio (con indici di pericolosità e vulnerabilità maggiori), in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- mantenimento dei risultati conseguiti, validità tecnico-economica del progetto;
- altre priorità individuate dai Piani a cui si riferiscono gli interventi: Piano Forestale Generale (PFG), Piano antincendio boschivo (AIB), altri piani di prevenzione delle calamità naturali, in particolare i Piani Stralcio delle Autorità di Bacino - PSAI. Sono esclusi gli interventi in aree inquinate quali ad esempio "terra dei fuochi";
- finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (sono privilegiati i progetti ubicati in aree ad elevata valenza naturalistica - Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
- rapporto costi/benefici.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relative ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti Pubblici; per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M 3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili

nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'operazione non prevede premi.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione aziendale di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.).

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai “Criteri generali di intervento” indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri: il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.L.vo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)

n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, si allega l'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. L'elenco è suscettibile di aggiornamento.

Nome scientifico	Nome comune	Ospiti principali	Presente in Campania	Ambiente dove la specie è più comune	Norma fitosanitaria di riferimento
<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	Cinipide galligeno del castagno	Castagno	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30.10.2007; Decisione della Commissione n. 464 del 27 .06. 2006
<i>Mycosphaerella maculiformis</i>	Ticchiolatura o Fersa del castagno	Castagno	Si	Aree interne	
<i>Phytophthora cambivora</i>	Mal dell'inchiostro	Castagno	Si	Tutta la regione	
<i>Cryphonectria parasitica</i>	Cancro della corteccia	Castagno	Si	Tutta la regione	
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	Cimicione americano	Pini e altre conifere	Si	Pinete costiere	
<i>Galerucella luteola</i>	Galerucella dell'olmo	Olmo, Ontano	Si	Singole segnalazioni	
<i>Marchalina hellenica</i>	Cocciniglia greca	Pini	Si	Pinete dell'isola d'Ischia	Decreto ministeriale 27 MARZO 1996
<i>Ophiostoma ulmi</i> e <i>O. novo-ulmi</i>	Grafiosi dell'olmo	Olmo	Si		
<i>Megaplatus mutatus</i>	Platipo del pioppo	Pioppo e altre latifoglie	Si	Province di Caserta, Napoli e alcuni comuni di Salerno	
<i>Traumatocampa</i> (<i>Thaumetopoea</i>) <i>pityocampa</i>	Processionaria del pino	Pino altre conifere	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30 ottobre 2007
<i>Thaumetopoea processionea</i>	Processionaria della quercia	Querce	Si	Singole segnalazioni	
<i>Ips acuminatus</i>	Bostrico del pino	Conifere	Si	Focolai circoscritti	
<i>Tomicus destruens</i>	Blastofago distruttore dei pini	Conifere	Si	Tutta la regione	
<i>Thaumastocoris peregrinus</i>	Cimicetta della bronzatura	Eucalipto	Si	Focolai circoscritti	

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -1

<i>Xylosandrus compactus</i>	Scolitide nero dei rametti	Latifoglie	Si	Focolai circoscritti	
<i>Glycaspis brimblecombei</i>	Psilla cerosa dell'eucalipto	Eucalipto	Si	Tutta la regione	
<i>Aromia hungii</i>	Cerambicide dal collo rosso	Latifoglie	Si	Segnalato per il momento solo su piante da frutto	Decreto regionale 330 del 05.02.2014
<i>Lymantria dispar</i> , <i>Tortrix viridana</i>	Lepidotteri defogliatori	Latifoglie	Si	Singole segnalazioni	
<i>Agelastica alni</i> e <i>Galerucella solarii</i>	Crisomelidi defogliatori	Ontano napoletano	Si	Cilento	
<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Bombice culdorato	Latifoglie	Si	Tutta la regione	
<i>Phytophthora ramorum</i>	Fitoflora dei rami	Viburno e specie del sottobosco	No		Decisione della Commissione n°757 del 19 settembre 2002
<i>Matsucoccus feytaudi</i>	Cocciniglia della corteccia	pino marittimo	No		Decreto ministeriale 22 novembre 1996
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Nematode del pino	Pino e altre conifere	No		Decisione della Commissione n°535 del 26 settembre 2012
<i>Gibberella circinata</i>	Cancro resinoso del pino	Pino e altre conifere	No		Decisione della Commissione n°433 del 18 giugno 2007
<i>Erwinia amylovora</i>	Colpo di fuoco batterico	Rosacee	No		Decreto ministeriale 10.09.1999 n. 356
<i>Anoplophora chinensis</i> , <i>Anoplophora glabripennis</i>	Tarli asiatici	Latifoglie	No		Decreto ministeriale 12 ottobre 2012; decisione 2012/138/CE
<i>Chalara fraxinea</i>	Deperimento del frassino	Frassino	No		
<i>Nectria ditissima</i>	Cancro del faggio	Faggio	No		

Tab. 8.5 – Elenco patogeni

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -2

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, si specifica che:

- relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata censita ogni anno dal Corpo Forestale dello Stato;
- il piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Ai sensi di quanto previsto al terzo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, a titolo puramente esemplificativo si cita un caso di calamità naturale causata da un parassita in Campania, il cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphylus*). Per contrastarlo sono in atto diversi progetti di ricerca, realizzati anche in attuazione del decreto ministeriale del 30 ottobre 2007, in attuazione della decisione della Commissione n. 464 del 27/06/2006.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.3. 8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

In base alle risultanze dell'analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e minacce evidenziate dall'analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (T6) (T10) (T12) sono emersi i seguenti fabbisogni: F11, F13, F15, F16, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a soddisfare.

La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche), o eventi catastrofici al fine di ricostituirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui era destinato (principalmente protezione del suolo dall'erosione e dal dissesto idrogeologico, fissazione e stoccaggio della CO₂) nonché di garantire la pubblica incolumità.

La sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4c.

Sono ammissibili investimenti finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli colpiti da danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche anche legate al cambiamento climatico e altri eventi catastrofici), quali:

- potature, per una ricostituzione bilanciata della chioma e rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, rimboschimenti/rinfoltimenti eseguiti nei popolamenti forestali danneggiati a seguito della calamità, con specie autoctone, comprese le cure colturali eseguite nel primo anno successivo all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora;
- stabilizzazione e recupero di aree percorse da incendi, a seguito di frana, con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento e difesa vegetale, mediante fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive (preferibilmente autoctone) per il consolidamento localizzato di versante, opere di regimazione delle acque superficiali;
- ripristino di sezioni idrauliche, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità: interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo;
- ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità (infrastrutture di viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, altre infrastrutture a servizio delle aree forestali, opere di sistemazione idraulico forestale di versante).

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dalla Regione Campania - Piano Forestale Generale, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e, nel caso di

prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 10 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale della spesa ammissibile.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”
- *Programma quadro per il settore forestale (PQSF)* approvato il 18 dicembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- *Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020*, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*.
- *Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
- Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
- Piano Forestale Generale 2009 – 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016 - “Piano AIB”, approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 : *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14. “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA).

- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”.
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”
- Regolamento (UE) 2017/2393 del 13/12/2017

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse le Comunità Montane, le Province e le Città Metropolitane.
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Loro Associazioni.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue.

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono i seguenti:

- lavori per realizzare interventi selvicolturali;
- lavori di riconsolidamento e ristabilizzazione;
- lavori di ripristino di sezioni idrauliche;
- ripristino di strutture e infrastrutture descritte nel paragrafo “descrizione del tipo di intervento”;
- spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

Inoltre, non è concesso alcun sostegno per:

- attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le spese relative all'investimento oggetto di finanziamento sono ammesse già a partire dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, comunque successivamente al primo gennaio 2016.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49537 (2017/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento ad eccezione delle imprese divenute in difficoltà a causa dei danni causati alle foreste da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici, e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Gli interventi possono essere eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale così come definiti dal Reg. (UE) 1305/2013. Sono inoltre ammessi in:

- aree limitrofe a quelle forestali laddove siano dimostrabili i danni previsti dalla presente sottomisura il cui ripristino persegua i medesimi obiettivi della presente sottomisura;
- aree di prevenzione quali strade, sentieri, punti di raccolta acqua, punti di controllo, zone atterraggio elicotteri, possono essere poste anche al di fuori delle aree boscate o forestali purché siano a servizio delle stesse.

Tutti gli investimenti per azioni di ripristino e restauro previste dalla presente sottomisura sono ammessi a contributo qualora ci sia il riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente delle seguenti condizioni.

- a. che si è verificata una calamità naturale;
- b. che la calamità o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale interessato.

Relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata, censita annualmente dal Corpo forestale dello Stato.

Per interventi su aree forestali percorse da fuoco valgono le disposizioni, i vincoli e i divieti previsti dalle norme vigenti in materia di antincendi boschivi: Legge 353 /2000- Legge quadro in materia di incendi boschivi e ss.mm.ii.

Le misure di ripristino sopra considerate devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste, in particolare con il vigente Piano Forestale Generale della Regione Campania, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e nel caso di ripristino di superfici forestali danneggiate da fenomeni di dissesto, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per tutti i beneficiari con una superficie dell'azienda maggiore di 10 ettari, il sostegno alle attività proposte è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- caratteristiche territoriali e ambientali: saranno privilegiati i progetti localizzati in aree a maggiore rischio, con indici di pericolosità e vulnerabilità maggiori, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e/o in aree con gradi di svantaggio (stazionali, orografici e strutturali);
- caratteristiche tecnico-economiche del progetto (priorità tecniche, grado di urgenza di attuazione, mantenimento dei risultati conseguiti, validità tecnico-economica del progetto);
- finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi: sono privilegiati i progetti ubicati in aree ad elevata valenza naturalistica (Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
- rapporto costi/benefici.

I suddetti criteri sono adottati solo se il budget totale di spesa delle domande di aiuto sarà superiore a quello dato in dotazione per la presente sottomisura.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o prezziari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezziari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l’AdG disporrà verifiche in ordine all’assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all’interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non prevede premi.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione aziendale di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai “Criteri generali di intervento” indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri: il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 “Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Reg. (UE) n.1305/2013, ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, si allega l'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. L'elenco è suscettibile di aggiornamento.

Nome scientifico	Nome comune	Ospiti principali	Presente in Campania	Ambiente dove la specie è più comune	Norma fitosanitaria di riferimento
<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	Cinipide galligeno del castagno	Castagno	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30.10.2007; Decisione della Commissione n. 464 del 27 .06. 2006
<i>Mycosphaerella maculiformis</i>	Ticchiolatura o Fersa del castagno	Castagno	Si	Area interne	
<i>Phytophthora cambivora</i>	Mal dell'inchiostro	Castagno	Si	Tutta la regione	
<i>Cryphonectria</i>	Cancro della	Castagno	Si	Tutta la regione	

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -1

parasifica	corteccia				
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	Cimicione americano	Pini e altre conifere	Si	Pinete costiere	
<i>Galerucella luteola</i>	Galerucella dell'olmo	Olmo, Ontano	Si	Singole segnalazioni	
<i>Marchalina hellenica</i>	Cocciniglia greca	Pini	Si	Pinete dell'isola d'Ischia	Decreto ministeriale 27 MARZO 1996
<i>Ophiostoma ulmi</i> e <i>O. novo-ulmi</i>	Grafiosi dell'olmo	Olmo	Si		
<i>Megaplatypus mutatus</i>	Platipo del pioppo	Pioppo e altre latifoglie	Si	Province di Caserta, Napoli e alcuni comuni di Salerno	
<i>Traumatocampa</i> (<i>Thaumetopoea</i>) <i>pityocampa</i>	Processionaria del pino	Pino altre conifere	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30 ottobre 2007
<i>Thaumetopoea processionea</i>	Processionaria della quercia	Querce	Si	Singole segnalazioni	
<i>Ips acuminatus</i>	Bostrico del pino	Conifere	Si	Focolai circoscritti	
<i>Tomicus destruens</i>	Blastofago distruttore dei pini	Conifere	Si	Tutta la regione	
<i>Thaumastocoris peregrinus</i>	Cimicetta della bronzatura	Eucalipto	Si	Focolai circoscritti	
<i>Xylosandrus compactus</i>	Scolitide nero dei rametti	Latifoglie	Si	Focolai circoscritti	
<i>Glycaspis brimblecombei</i>	Psilla cerosa dell'eucalipto	Eucalipto	Si	Tutta la regione	
<i>Aromia bungii</i>	Cerambicide dal collo rosso	Latifoglie	Si	Segnalato per il momento solo su piante da frutto	Decreto regionale 330 del 05.02.2014
<i>Lymantria dispar</i> , <i>Tortrix viridana</i>	Lepidotteri defogliatori	Latifoglie	Si	Singole segnalazioni	
<i>Agelastica alni</i> e <i>Galerucella solarii</i>	Crisomelidi defogliatori	Ontano napoletano	Si	Cilento	
<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Bombice culdorato	Latifoglie	Si	Tutta la regione	

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -2

<u>Phytophthora ramorum</u>	<u>Eftoftora dei rami</u>	<u>Viburno e specie del sottobosco</u>	No		Decisione della Commissione n°757 del 19 settembre 2002
<u>Matsucoccus feytaudi</u>	<u>Cocciniglia della corteccia</u>	<u>pino marittimo</u>	No		Decreto ministeriale 22 novembre 1996
<u>Bursaphelenchus xylophilus</u>	<u>Nematode del pino</u>	<u>Pino e altre conifere</u>	No		Decisione della Commissione n°535 del 26 settembre 2012
<u>Gibberella circinata</u>	<u>Cancro resinoso del pino</u>	<u>Pino e altre conifere</u>	No		Decisione della Commissione n°433 del 18 giugno 2007
<u>Erwinia amylovora</u>	<u>Colpo di fuoco batterico</u>	<u>Rosacee</u>	No		Decreto ministeriale 10.09.1999 n. 356
<u>Anoplophora chinensis</u> , <u>Anoplophora glabripennis</u>	<u>Tarli asiatici</u>	<u>Latifoglie</u>	No		Decreto ministeriale 12 ottobre 2012; decisione 2012/138/CE
<u>Chalara fraxinea</u>	<u>Deperimento del frassino</u>	<u>Frassino</u>	No		
<u>Nectria ditissima</u>	<u>Cancro del faggio</u>	<u>Faggio</u>	No		

Tab. 8.5 – Elenco patogeni

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -3

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, si specifica che:

- relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata censita ogni anno dal Corpo Forestale dello Stato;
- il piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.4. 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

In base alle risultanze dell'analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e minacce evidenziate dall'analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (W43) (T6) (T10) (T12) (T15) sono emersi i seguenti fabbisogni: F13, F14, F15, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a soddisfare.

La presente sottomisura/tipologia di intervento sostiene i costi per investimenti finalizzati, senza escludere i benefici economici di lungo periodo, al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

La sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e secondariamente alle altre focus area della priorità 4 nonché alla focus area 5e.

Gli investimenti devono avere carattere di straordinarietà *una tantum* perciò, sul medesimo sito e con le medesime finalità, si può intervenire non più di una volta nel corso del periodo di programmazione o durante l'attuazione del piano di gestione forestale.

Gli interventi ammissibili sono stati dettagliati nelle quattro azioni di seguito riportate:

a) *Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale.*

1. Investimenti volti alla conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno. Tali investimenti possono comprendere la realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nei boschi di neo formazione, di muretti a secco, di piccole opere di regimazione delle acque, brigliette in pietra e legno, fascinate morte, principalmente al fine della creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;
2. Investimenti volti alla realizzazione di infrastrutture verdi, reti ecologiche multifunzionali, con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico per migliorare la connettività territoriale e di conseguenza migliorare gli elementi e le funzioni naturali nelle aree boschive;
3. Investimenti volti alla valorizzazione e alla rinaturalizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali anche con impianto di specie forestali autoctone arboree ed arbustive, per diversificare la composizione specifica e per incrementare l'offerta alimentare per la fauna selvatica;

4. Investimenti per il miglioramento e/o ripristino (per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di aree ecotonali poste ai margini di ambienti forestali, per la realizzazione di radure e per la gestione dei soprassuoli forestali di neo-formazione;
5. Investimenti per il miglioramento e recupero degli ecosistemi forestali degradati da diversi punti di vista (diversità biologica, perdita di biomassa, minore capacità di stoccaggio del carbonio, perdita di funzioni produttive e protettive);
6. Investimenti volti alla tutela di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico di bestiame e prevenzione dei danni causati da animali e grandi mammiferi selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;
7. Investimenti una tantum finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive, cioè che proteggano il suolo dall'erosione, che migliorino la funzione di assorbimento dell'anidride carbonica. E' possibile realizzare investimenti quali: diradamenti in impianti artificiali e giovani fustaie i cui prodotti si collocano nell'area del macchiatico negativo, taglio di avviamento in cedui in evoluzione naturale a fustaia, eliminazione o contenimento di specie alloctone invasive, ripuliture, sfolli e diradamenti al fine di diversificare la struttura forestale e della composizione delle specie;

b) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

1. Investimenti relativi all'impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque;
2. Investimenti relativi all'introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti la siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane;
3. Investimenti selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al miglioramento dell'efficienza ecologica e della resilienza dei boschi nonché capaci di garantire nel medio-lungo periodo la protezione del suolo e della sua fertilità quali potature, diradamenti, piccoli interventi di sistemazione idraulico – forestale.

c) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

1. Investimenti volti alla valorizzazione, ripristino, miglioramento delle aree di accesso al bosco per il pubblico come: sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro attrezzati non destinati ad attività commerciale, punti informazione, di osservazione; percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati per esercizi *percorsi vita*, piste ciclabili, ippovie. Realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l'accoglienza, recupero, miglioramento di rifugi o fabbricati e loro attrezzature non destinati ad attività commerciale; realizzazione di piazzole di sosta, di aree pic-nic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione della fauna selvatica.
2. Investimenti una tantum per il mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale.

d) Elaborazione di piani di gestione (per soggetti pubblici e loro associazioni).

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sul costo ammissibile

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
- *Programma quadro per il settore forestale (PQSF)*, approvato 18 dicembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- *Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020*, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 *Legge quadro in materia di incendi boschivi*.
- *Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
- Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
- Piano Forestale Generale 2009 – 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016, approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386: *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*.
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA).
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”.
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”.

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali.
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Loro associazioni.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

I costi eleggibili, conformemente a quanto previsto dall'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono di seguito riportati per ciascuna tipologia di intervento.

Azione a)

Lavori ed acquisti:

- per la realizzazione o il ripristino, di muretti a secco, di piccole opere di regimazione delle acque, brigliette in pietra e legno, fascinate morte, la ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;
- per la realizzazione o il ripristino di reti ecologiche multifunzionali, aree ecotonali, radure;
- per la rinaturalizzazione del bosco, per l'affermazione dei boschi di neo formazione, il ripristino di ecosistemi forestali degradati, la realizzazione di recinzioni o adeguate strutture di protezione individuali e altri interventi selvicolturali una tantum, finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali e alla diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Azione b)

Lavori ed acquisti relativi alle operazioni di impianto previsti dalla tipologia di intervento incluse le opere accessorie.

Interventi selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al miglioramento dell'efficienza ecologica e della resilienza dei boschi incluse potature, diradamenti piccoli interventi di sistemazione idraulico - forestale.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Azione c)

Lavori ed acquisti per:

- costruzione, miglioramento e adeguamento di beni immobili (piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro, punti informazione, aree dotate di strutture per l'accoglienza) non destinati ad attività commerciale;
- valorizzazione, ripristino, miglioramento delle aree di accesso al bosco e di penetrazione (sentieri, viabilità minore, piste ciclabili, ippovie);
- realizzazione di percorsi didattico-educativi, di sentieri natura, di sentieri attrezzati per esercizi *percorsi vita*, di piazzole di sosta e di aree pic-nic, di punti panoramici e di osservazione;
- cartellonistica e la segnaletica di informazione;
- mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale) inclusi gli interventi selvicolturali connessi (una tantum).

Forniture di macchine ed attrezzature.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

La costruzione o il rinnovo di immobili, così come l'acquisto di macchine e attrezzature, è consentito solo se funzionali, coerenti e strettamente connessi con l'investimento non produttivo proposto ed utilizzati esclusivamente per le finalità della sottomisura. Tutto ciò dovrà essere chiaramente riportato nella descrizione dell'investimento proposto.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Azione d)

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), Art. 4.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49537 (2017/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità

alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Il sostegno è concesso se la superficie di intervento risulta non inferiore a 0,5 ha. Soltanto per alcuni investimenti (radure, boschi di neo formazione e boschi degradati) tale limite è ridotto a 0,25 ha.

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno di aree forestali. Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate in terreni non boscati (sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, torrette di avvistamento) purché siano al servizio del bosco o attraversino il bosco per almeno il 50% del loro sviluppo lineare.

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 10 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare gli investimenti:

- in base ai benefici ambientali attesi (ubicazione nelle aree ad elevata valenza naturalistica quali Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
- in base alla validità tecnico economica del progetto;
- in base al rapporto costo/beneficio.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre

disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M 3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non sono previsti premi.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione aziendale di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai “Criteri generali di intervento” indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri: il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Come descritto nel testo, le diverse azioni in cui si articola la sottomisura/tipologia di intervento sono indirizzate al raggiungimento di tutti gli obiettivi di tutela ambientale e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti dal programma, sebbene ogni azione abbia un target ambientale prioritario.

In particolare:

l'azione a) contribuisce alla tutela delle risorse idriche, alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

l'azione b) contribuisce alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici nonché alla tutela del suolo e prevenzione dall'erosione;

l'azione c) contribuisce alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici nonché alla tutela del suolo e prevenzione dall'erosione;

l'azione d) contribuisce alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

8.2.8.3.5. 8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Come si evince dall'analisi di contesto effettuata per la Campania, il comparto forestale soffre di una crisi strutturale. Dai punti di debolezza evidenziati dall'analisi SWOT - W11: debolezza organizzativa e strutturale delle imprese; W40:debolezza del comparto produzioni vivaistiche-forestali; W41 - deficit tecnologico delle aziende di utilizzazione boschiva; W 10: ridotta percentuale di produzione certificata e scarsa adesione ai sistemi di certificazione nell'ambito delle filiere forestali; W32 - basso utilizzo di energia da fonti rinnovabili - sono emersi i seguenti fabbisogni: F3, migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale, F4, Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali; F6, Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali; F7, Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e forestali; F20, Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale; e F22, Favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera.

I predetti fabbisogni possono essere soddisfatti mediante la presente tipologia di intervento che prevede azioni volte all'incremento del valore economico delle foreste, mediante investimenti tesi al miglioramento e allo sviluppo della loro stabilità, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti forestali e sempre in un'ottica di gestione forestale sostenibile. Inoltre, è previsto un sostegno allo sviluppo e razionalizzazione di tutti quei processi legati alle utilizzazioni forestali, alla commercializzazione, trasporto e lavorazione del legno volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco. Tra gli scopi primari si evidenziano la creazione e l'incremento dei legami tra e all'interno delle filiere produttive per l'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e non legnosi, la creazione di nuovi sbocchi di mercato mediante la produzione di prodotti legnosi certificati, nonché la promozione e la diversificazione delle produzioni legnose e non legnose per l'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico, finalizzati all'incremento dell'occupazione delle popolazioni locali.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia D1- Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario (SOx, NOx, CO₂, PM10) e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, NOx, CO, CO₂, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento si articola nelle due seguenti azioni:

- Azione a. *Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali*
- Azione b. *Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste*

Mediante l'Azione a. gli investimenti ammissibili e finanziabili sono i seguenti:

1. Acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti necessari alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, movimentazione e per interventi di primo trattamento in foresta come la cippatura e la pellettatura, quest'ultimi effettuati su *piccola scala*.
2. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature per la classificazione, stoccaggio e primo trattamento di prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici in bosco.
3. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature e impianti idonei alla raccolta, trattamento e stoccaggio dei prodotti secondari del bosco.
4. Realizzazione o adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche e di servizio necessarie alla raccolta, deposito, stoccaggio, movimentazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

Con l'Azione b. gli investimenti ammissibili e finanziabili sono i seguenti:

1-Interventi selvicolturali che comprendono le conversioni dei boschi da cedui ad alto fusto, la sostituzione di specie alloctone/autoctone con specie autoctone nobili per la produzione di assortimenti legnosi di pregio, sfoltimenti dei rami di piante che invadono le piste di esbosco per migliorare le operazioni di movimentazione, potature, capitozzature, rinfoltimenti, diradamenti per una razionale gestione sostenibile, finalizzati al miglioramento del valore economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, anche finalizzandoli alla produzione di prodotti secondari del bosco.

2-Interventi selvicolturali -che comprendono potature, capitozzature, rinfoltimenti, diradamenti, pulizia del sottobosco, lo sfoltimento con eliminazione di piante in sovrannumero, le conversioni dei boschi da cedui ad alto fusto, i tagli fitosanitari per la cura di patologie debilitanti delle piante - che consentono il recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, e di popolamenti forestali specifici quali castagneti da legno, pinete, sugherete, macchia mediterranea, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, anche finalizzandoli alla produzione di prodotti secondari del bosco.

Si sottolinea che gli interventi selvicolturali di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono realizzabili una sola volta sulla stessa superficie, durante l'intero periodo di programmazione.

3-Realizzazione, miglioramento e adeguamento - mediante la ristrutturazione delle strutture esistenti al fine di migliorare le condizioni igieniche e sanitarie degli operatori; l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'abbattimento di eventuali barriere architettoniche presenti - dei vivai per la produzione di materiali di propagazione forestali certificati e non, realizzati nella propria area forestale e destinati a soddisfare i fabbisogni aziendali.

4-Acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la corretta gestione, cura e manutenzione dei vivai forestali di cui al punto 3.

5-Redazione, ex novo o revisione di Piani di gestione forestali prevedendo tra le finalità dei Piani stessi anche la conservazione e miglioramento della biodiversità - sia come attività a se stante e/o come parte di un investimento. È finanziabile la redazione di un solo piano di gestione forestale per ciascun beneficiario redatto ex-novo o revisionato quando sia terminata la sua validità. Tali spese possono prevedere anche «studi di fattibilità preliminari» di cui all'articolo 45(2)(c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest'ultimo caso solo se

fanno parte di un investimento.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale della Campania n. 11/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (EUTR).
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*.
- D.lgs. 10 novembre 2003, n.386 *Attuazione della direttiva 1999/195/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*.
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria.
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA).
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”.
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”.
- D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

- Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali.
- Loro Associazioni.
- PMI singole o associate, che operano nelle zone rurali e sono coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, incluse le PMI che hanno come attività l'utilizzazione forestale iscritte all'Albo regionale delle ditte boschive della Campania, esclusivamente per l'azione a).

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, dell'art.45, del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- Costruzione o miglioramento (ristrutturazione delle strutture esistenti, messa in sicurezza, adeguamento degli impianti tecnologici) di beni immobili.
- Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene.
- Spese per interventi selvicolturali (una tantum).
- Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.
- Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici coerenti con l'investimento.
- Spese necessarie alla redazione ex novo o revisione di Piani di gestione forestali - prevedendo tra le finalità dei Piani stessi anche la conservazione e miglioramento della biodiversità - sia come attività a se stante e/o come parte di un investimento.
- spese comprensive anche di «studi di fattibilità preliminari» di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest'ultimo caso solo se fanno parte di un investimento.

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di funzionamento non sono ammissibili.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), Art. 4.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini della presente tipologia di intervento sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. La tipologia di intervento è eseguibile sull'intero territorio regionale;
2. Per i detentori di aree forestali, purché PMI, è consentito l'acquisto di macchinari con i quali possono anche fornire servizi di gestione delle foreste ad altri proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, oltre alle proprie. In tal caso la giustificazione dell'acquisto delle macchine deve essere definita chiaramente mediante un "piano di miglioramento aziendale", condiviso dagli altri proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, da allegare alla domanda di sostegno; detto piano di miglioramento deve dimostrare chiaramente in che modo le macchine acquistate contribuiscono al miglioramento di una o più aziende forestali o servono a più aziende (nel bando viene specificata la documentazione da richiedere – dichiarazioni di intenti, contratti etc.). Solo per l'azione a).
3. Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari su piccola scala che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname

all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie. Solo per l'azione a);

4. Per interventi su *piccola scala* di cui al precedente punto 3, si intendono quelli il cui investimento è pari o inferiore ad 1 milione di Euro;
5. La produzione di cippato o pellets, da effettuarsi come primo trattamento in foresta, si considera su *piccola scala* quando eseguita direttamente da proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 500.000 Euro. Solo per l'azione a);
6. Ai fini dell'accessibilità alle agevolazioni previste dalla presente tipologia di intervento, i proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali o loro associazioni, ad esclusione delle imprese di utilizzazione forestale e delle PMI, devono possedere una superficie forestale o boschiva di dimensione minima non inferiore ad ettari 2,00;
7. Per le aziende al di sopra di una dimensione di 10 ettari, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che siano conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;
8. Per tutti gli investimenti che prevedono la piantumazione di specie arboree, rientranti tra quelle previste nell'Allegato I del Decreto Legislativo 386/2003, vi è l'obbligo di quanto previsto nel decreto medesimo, cioè piante provenienti da vivai autorizzati ai sensi della Legge 269/73 o del Decreto Legislativo 386/2003, le quali devono essere in possesso di un certificato di provenienza o di identità clonale;
9. Dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile il reimpianto, ad esclusione delle conversioni di specie;
10. Per gli interventi previsti nell'azione b), i beneficiari devono allegare alla domanda di finanziamento una perizia di stima dalla quale si evinca l'incremento di valore delle superfici forestali oggetto d'intervento come differenza tra il valore ex-ante ed il valore atteso dopo l'investimento finanziato.
11. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49537 (2017/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- a) Requisiti soggettivi del richiedente: sarà data priorità ai progetti presentati da associazioni di Comuni o di

privati, ciò per tener conto della grande frammentazione fondiaria e della difficoltà di aggregazione dei titolari pubblici e privati di superfici forestali.

b) Progetti che prevedono anche il finanziamento delle spese ammissibili per la certificazione forestale.

c) Investimenti in foreste già dotate di certificazioni oltre l'obbligo, ovvero con processo di certificazione in corso.

d) Finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (interventi finalizzati a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile).

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto prevista è pari al 50% dell'importo degli investimenti ammissibili.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati.

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M 3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare

congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non prevede premi.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione aziendale di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento

Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri: il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole operazioni.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole operazioni.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole operazioni.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 8.1.1

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alle tipologie di intervento.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alle tipologie di intervento.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.1 .

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.1 .

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.3 e 8.4.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.3

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.3

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.5

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 27 *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si pone l'obiettivo di promuovere la competitività e rafforzare il ruolo dell'associazionismo e dell'interprofessione in agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli attori delle filiere e di incentivare la contrattazione collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati.

L'analisi SWOT ha evidenziato una debolezza organizzativa e strutturale delle imprese.(W11) Le ridotte dimensioni, la struttura produttiva frammentata e la sottocapitalizzazione si traducono in condizioni oggettive di debolezza nei confronti di sistemi locali meglio organizzati con conseguenti limiti sulla propensione all'innovazione, sul livello di competitività e sul raggio d'azione aziendale. Ha evidenziato anche una catena del valore spostata a valle(W15). La limitata dimensione aziendale e l'incapacità di sviluppare forme stabili di offerta collettiva rendono vulnerabili le singole aziende agricole nei confronti degli operatori terminali della filiera e le quote di valore aggiunto realizzate dal settore primario risultano marginali. Con l'eccezione di alcune filiere ben sviluppate (S4), bufalina, ortofrutticola, (24% della produzione è aggregata) florovivaistiche nonché dei prodotti ad elevato contenuto di servizio come ad esempio la IV Gamma, altri settori presentano una scarsissima percentuale di aggregazione (pataticolo, tabacchicolo ed olivicolo), i rimanenti nessuna forma di aggregazione e/o associazionismo. Non risultano, in particolare, forme di aggregazione e/o associazionismo nel campo zootecnico sul territorio regionale.

Da queste motivazioni emerge la necessità di promuovere, con tutte le forme possibili, la nascita di AOP e Op per dare un rinnovato impulso all'aggregazione dei produttori e all'organizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e di Organizzazioni di Produttori (OP) nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché
- d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo

delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il sostegno è concesso alle AOP e OP di nuova costituzione ufficialmente riconosciute dalla Regione Campania sulla base di un piano aziendale; tale sostegno è limitato alle sole AOP e OP che possiedono caratteristiche di Piccole Medie Imprese (PMI) così definite ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.

La Misura è collegata al fabbisogno n. 5 Favorire l'intergrazione dei produttori primari.

L' associazionismo ortofrutticolo riveste un ruolo fondamentale in termini di sviluppo del settore e di fatturato prodotto. Pur tuttavia essendo l'agricoltura regionale a forte specializzazione ortofrutticola occorre consolidare ed ampliare la quota di produzione commercializzata in forma aggregata. La necessità di aumentare l'aggregazione dell'offerta è ancora più sentita negli altri comparti produttivi regionali soprattutto laddove le dimensioni aziendali risultano inferiori alla media regionale. Esse rappresentano un vincolo oggettivo allo sviluppo del settore che può essere in qualche modo superato favorendo forme aggregate di offerta. Tale esigenza è particolarmente sentita nelle zone di montagna e svantaggiate, nelle quali le filiere appaiono strutturalmente più frammentate e meno organizzate.

La Misura persegue prevalentemente la Priorità 3 focus area a) e, in particolare, privilegia interventi finalizzati a promuovere e rafforzare l'associazionismo in agricoltura, a costruire reti relazionali tra operatori economici, con lo scopo di organizzare, soprattutto su scala locale, le filiere agricolo/forestali comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo e contribuisce indirettamente alla FA 2a) "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, nonché la diversificazione delle attività";.

La Misura contribuisce agli obiettivi trasversali Innovazione e Ambiente dello Sviluppo rurale incidendo sul trasferimento di conoscenze e innovazione nei settori agricolo e forestale e incoraggiando la ricerca di soluzioni produttive più efficaci ed efficienti anche in termini ambientali connesse alla riduzione degli input produttivi. Nelle zone rurali inoltre la misura accresce la redditività e la competitività delle aziende agricole

Per questa sottomisura è prevista un'unica tipologia di intervento:

Operazione 9.1.1 *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale*

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è direttamente collegabile alla Focus area 3a e intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo. L'identificazione dei fabbisogni (F05) e la correlata analisi SWOT, infatti, fanno emergere la necessità per alcuni comparti/settori come il lattiero caseario (a parte il bufalino), le carni bovine, il cerealicolo, l'agroenergetico, il biologico e altri di favorire lo sviluppo di forme "aggragate" di offerta attraverso l'aiuto alla costituzione di AOP e/o di OP quale strumento strategico per superare sia le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e forestali che consentire l'aumento del valore delle produzioni commercializzate in forma aggregata.

Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo e erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla data del riconoscimento della AOP o OP. Esso è decrescente nel quinquennio.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;*
- Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea - Commissione europea - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2014/C del 1° luglio 2014

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento delle attività delle AOP e OP, non si prevede la

rendicontazione del premio ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Possono partecipare alla misura le AOP e le OP agricole operanti nell'ambito dei prodotti inseriti nell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) ufficialmente riconosciute ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, da non più di 2 (due) anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno e di conseguenza devono essere garantiti almeno 3 anni d'impegno. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un piano aziendale (business plan) ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI.

Per le AOP e OP forestali al momento la Misura 9 non risulta attivata in quanto mancano gli strumenti normativi e le modalità previste ai fini del riconoscimento.

Sono escluse dagli aiuti oggetto della Misura, le associazioni e organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione.

Sono escluse, inoltre, dalla partecipazione alla misura le AOP e le OP derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni.

Il piano aziendale di durata massima quinquennale e minima triennale di base per la concessione del sostegno deve completarsi nei cinque anni dal riconoscimento e deve perseguire una o più delle seguenti finalità previste al paragrafo 1 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- adeguare la produzione e i prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- commercializzare in comune i prodotti compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definire norme comuni in materia di informazione sulla produzione con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- Altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Le richiamate finalità devono essere previste negli statuti che regolano l'attività di tali organismi, oppure adottati con regolamenti interni.

Il piano aziendale deve essere articolato in capitoli riferiti almeno ai seguenti aspetti: strutturali, economici e conoscitivi:

- descrizione delle caratteristiche del soggetto richiedente;
- finalità di cui al paragrafo 1, articolo 27, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- descrizione delle tappe intermedie e degli indicatori appropriati;
- descrizione dei risultati attesi

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. caratteristiche del richiedente (dimensione economica e strutturale dell'aggregazione, adesione dell'organizzazione di produttori a regimi di qualità riconosciuti, collegamento al sostegno previsto dagli artt. 16 (*Regimi di qualità dei prodotti agricoli e forestali*) e 29 (*Agricoltura Biologica*) del Reg. (UE) n. 1305/2013) –la dimensione privilegiata è precisata nel bando/criteri di selezione con una griglia di valutazione
2. caratteristiche aziendali/territoriali, OP e AOP situate in zone montane e svantaggiate della Regione, in aree parco regionali o nazionali,
3. caratteristiche tecnico-economiche del progetto. AOP/OP che promuovono pratiche rispettose del clima e dell'ambiente come, ad esempio l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a basso impatto ambientale e/o a ridotto consumo energetico.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo ed erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente nei primi 5 anni successivi al riconoscimento. Nel primo anno di riferimento, il sostegno concesso nella misura massima del 10% del valore di produzione commercializzata, ove rilevabile dai dati contabili e di bilancio di esercizio, oppure dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dei membri appartenenti alla organizzazione nei tre anni precedenti il riconoscimento per le organizzazioni di produttori agricoli.

In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00 annui.

Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente secondo le seguenti percentuali (figura).

Nel caso che la domanda di sostegno alla Misura 09 sia effettuata successivamente al riconoscimento dell'aggregazione di produttori, il periodo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta del sostegno va sottratto dal periodo di impegno e dall'erogazione degli aiuti.

Pertanto una OP riconosciuta n. 2 anni prima della presentazione della domanda di sostegno percepirà l'aiuto per n. 3 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal beneficiario come riportato nella seconda tabella.

Una OP riconosciuta un anno prima della presentazione della domanda di sostegno. percepirà l'aiuto per n° 4 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal beneficiario come riportato nella terza tabella.

L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del piano aziendale presentato al momento della domanda di aiuto.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, l'autorità competente verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

<i>ANNO</i>	<i>Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario</i>
1°	10%
2°	8%
3°	6%
4°	4%
5°	2%

Figura: degressività del premio

Degressività del premio

<i>ANNO</i>	<i>Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario</i>
1°	6 %
2°	4 %
3°	2 %

tabella 2

<i>ANNO</i>	<i>Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario</i>
1°	8 %
2°	6 %
3°	4 %
4°	2 %

tabella 3

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

I rischi nell'implementazione della misura sono riferibili soprattutto a:

- R7 - selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
 - Selezione dei beneficiari così come indicati al paragrafo 8.2.9.3.1.4 ;
 - Beneficiari appartenenti alla categoria di PMI (Piccole Medie Imprese);
 - Presenza di un Piano aziendale (Business Plain) – Finalità del piano indicate al paragrafo 1 dell'art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013;
 - Le AOP e OP richiedenti siano quelle non indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione;
 - Le AOP e le OP richiedenti siano non derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni;
 - Evitare il rischio che i soci/membri delle associazioni e organizzazioni di produttori si spostino da

un gruppo all'altro per beneficiare due volte della stessa forma di sostegno;

- R8 - assenza di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione dei rischi possono essere:

M7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi e trasparenti definiti in una tabella ICO (Impegni, Criteri e Obblighi) inserita nel Sistema Informativo di VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale.

M 8 – L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è forfettario e negli anni successivi al primo è decrescente rispetto a quello determinato nel primo anno così come determinato nel paragrafo 8.2.9.3.1.8. (Importi e aliquote di sostegno)

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, con gli art. 154 e 156 rimanda il riconoscimento ufficiale rispettivamente delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni agli Stati membri. Ad

oggi in Italia, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori del settore elencato alla lettera (i) dell'art. 1 paragrafo 2 del suddetto regolamento (prodotti ortofrutticoli, parte IX) è riportata ai paragrafi n. 1 e 2 della parte A dell'Allegato al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 28/08/2014.

Per gli altri settori di prodotti elencati all'art. 1 paragrafo, 2 del suddetto regolamento, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori, è riportata dal Decreto Ministeriale MIPAF n. 387 del 03/febbraio/2016 per il riconoscimento delle OP Generali; e dal Decreto Ministeriale n. 86483 del 24/11/2014 per il riconoscimento delle AOP e OP nel settore “olio”.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.10.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.28
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 – arrrtt. 7 - 8 – 9 – 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento UE 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 – Art. 7

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le misure agroambientali raggruppano, in un quadro programmatico unitario, operazioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali, quindi, è richiesta l'adozione di tecniche specifiche, con caratteristiche particolari e differenziate da quelle definite dalla condizionalità o da altre norme cogenti o dalla pratica agricola usuale se più restrittiva, il cui rispetto è comunque assicurato da tutte le azioni.

La misura, quindi, contribuisce al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni correlati agli specifici elementi di forza e debolezza del sistema agricolo campano individuati nell'analisi Swot (tabella 1):

F13 salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale correlato alla ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette (s9) e al consistente patrimonio di biodiversità (s11) e di contro ad elementi di debolezza quali la presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico (w20) e di erosione genetica e declino della biodiversità in aree agricole (w43). A questo fabbisogno rispondono le tipologie d'intervento 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5 e 10.2.1;

F14 tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale correlato alla ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette (s9), alla varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali (s12) e di contro ad elementi di debolezza quali la qualità delle acque (w24). a questo fabbisogno rispondono le tipologie d'intervento 10.1.4 , 10.1.5 e la 10.2.1;

F16 ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica correlato ad un elemento di debolezza quali la qualità delle acque (w24). A questo fabbisogno risponde la tipologia d'intervento 10.1.1 e 10.1.3;

F17 ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo correlato all' elemento di debolezza quale il ricorso a pratiche colturali non sostenibili che agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica (w26) . a questo fabbisogno risponde la tipologia d'intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3;

F18 prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico correlato ad un elemento di debolezza (w31) alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione. a questo fabbisogno risponde la tipologia d'intervento 10.1.2;

F21 ridurre le emissioni di ghg da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio correlato all'elemento di debolezza w22, aumento emissioni metanogene in agricoltura, e w26, pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica. A questo fabbisogno rispondono le tipologie d'intervento 10.1.2 e 10.1.3.

La misura intende promuovere la diffusione di pratiche colturali agricole sostenibili con impegni aggiuntivi a quelli già previsti nella condizionalità andando oltre quelle che sono le buone pratiche agricole ordinarie e conservare nel patrimonio produttivo agricolo regionale tutte le risorse naturali che il processo di intensivizzazione dell'agricoltura e le dinamiche urbane mettono in pericolo.

In particolare, l'ampia affermazione di sistemi di agricoltura integrata consente, con la riduzione dei prodotti chimici di sintesi, il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali, in primo luogo acqua e suolo.

Processi produttivi, nei quali quota parte della SAU aziendale è destinata al mantenimento di infrastrutture verdi, intervengono favorevolmente sia nella costruzione di un paesaggio agrario di particolare pregio, con conseguenti esternalità positive per i territori rurali, sia nel garantire utili fonti di nutrimento e ricovero della fauna selvatica, sia riducendo la pressione dell'agricoltura sulle risorse naturali.

Non da meno l'adozione di processi produttivi improntati ad un più attento uso della risorsa suolo contribuisce al mantenimento della sostanza organica presente e alla conservazione di una adeguata struttura fisica, elemento essenziale per la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto.

Tale attività, tesa a privilegiare processi produttivi economicamente meno redditizi ma fondamentali per la tutela delle risorse naturali, è strettamente connessa alla conservazione e al recupero di razze e varietà in via di estinzione nonché di produzioni locali tipiche e tradizionali

Contributo diretto della Misura alle Priorità e alle Focus Area Tabella 2 (figura)

La misura contribuisce al perseguimento delle seguenti priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. UE 1305/2013:

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico;

4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Contributo indiretto della misura ad altre priorità e Focus Area (tabella 3)

La misura nel suo complesso contribuisce indirettamente al perseguimento delle seguenti altre priorità e focus area:

5d - ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

5e - promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Per ogni tipologia d'intervento è stato individuato il contributo indiretto alle focus area

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione.

In termini di innovazione, il sostegno a sistemi di produzione integrata o l'adozione di modelli più consapevoli di gestione e uso delle risorse naturali rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile, rispetto ai processi di intensivizzazione, che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando. Inoltre, la misura intende favorire la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate di erosione genetica, anche per il loro riutilizzo in sistemi che hanno minori consumi delle risorse idriche, insieme al rafforzamento di azioni di circolazione delle informazioni e della conoscenza, coinvolgendo la ricerca, le istituzioni, gli operatori ed altri soggetti interessati a vario titolo.

In relazione all'ambiente, la misura contribuisce al migliore uso delle risorse naturali, al recupero e mantenimento di ecotipi animali e vegetali, al recupero del paesaggio rurale.

Per l'obiettivo trasversale clima, relativamente alla tematica della mitigazione dei cambiamenti climatici, la misura concorre alla diffusione di tecniche che accrescono la capacità di sequestro del carbonio nel suolo, sia mediante apporti di sostanza organica, sia riducendo le lavorazioni ed i roovoltamenti del terreno.

Gli interventi della presente misura, saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013) e successivamente notificato alla UE il 24/03/2016 e approvato il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;

A questo fine nella Tabella 4 vengono evidenziati "gli elementi di incrocio tra tipologie di interventi e gli effetti prodotti in coerenza con la Direttiva Quadro Acque".

Le diverse tipologie di intervento, articolate nelle due sottomisure, che di seguito si vanno ad elencare, sono state strutturate per rispondere agli elementi di debolezza evidenziati nell'analisi swot del programma.

Con la presente misura si intende proseguire nell'attività e nell'azione di cambiamento nelle scelte aziendali verso sistemi produttivi sostenibili, già avviata con le precedenti programmazioni e in particolare con la misura 214 del PSR Campania 2007/2013 (tabella 5)

Fino al 2013, si stima che abbiano aderito alla misura 214 circa 7.800 aziende agricole, come specificato nella tabella a margine (Figura risultati della misura 214)

Si specifica inoltre che, rispetto alla passata programmazione e a seguito dell'approvazione del PAN con DM 22 gennaio 2014, con l'operazione 10.1.1 si sostengono gli impegni connessi alla produzione integrata volontaria, come definita dalla legge 3 febbraio 2011 n. 4, che istituisce il sistema nazionale di produzione integrata.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Le operazioni attivate sono le seguenti:

- Tipologia di intervento 10.1.1 Produzione integrata
- Tipologia di intervento 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza

organica

- Tipologia di intervento 10.1.3 Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi
- Tipologia di intervento 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica
- Tipologia di intervento 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono

Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

Le tipologie di intervento attivate riguardano:

- Tipologia di intervento 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità

Tabella 1 – contributo delle diverse tipologie d'intervento ai diversi fabbisogni

Tipologia di intervento	Fabbisogni individuati nell'analisi					
	F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale	F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale	F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica	F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo	F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico	F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio
10.1.1 Produzione integrata	X		X	X		
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica				X	X	X
10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi			X	X		X
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica	X	X				
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	X	X				
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità	X	X				

Tab 1

Tabella 2 – contributo diretto della misura alle priorità e F.A.

Tipologia di intervento	Priorità e Focus area a cui la misura contribuisce direttamente		
	4A	4B	4C
10.1.1 Produzione integrata		X	
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica			X
10.1.3 Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi		X	
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica	X		
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	X		
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità	X		

Tab 2

Tabella 3 – contributo indiretto delle tipologie d'intervento previste dalla misura alle priorità e F.A.

Tipologia di intervento	Contributo ad altre Priorità e Focus area				
	4A	4B	4C	5D	5E
10.1.1 Produzione integrata	X		X		
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	X	X			X
10.1.3 Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi	X		X	X	
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica		X			
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono		X			

Tab 3

Tabella 4 – elementi di incrocio tra tipologie di intervento ed effetti prodotti in coerenza con la DQA

Tipologia di intervento	Azione	Ridurre gli input chimici fertilizzanti e pesticidi	Migliorare la qualità dei suoli agricoli	Preservare le risorse idriche superficiali e profonde	Ridurre l'inquinamento da nitrati	Salvaguardare gli elementi caratteristici delle pratiche agricole tradizionali
Produzione integrata		X	X	X	X	
Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	Apporti di matrici organiche al terreno	X	X			
	Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, foraggiere a ciclo annuale e pascoli		X	X		
Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi		X				X

Tab 4

Tabella 5 – risultati della misura 214 ottenuti fino al 2013

Risultati della misura 214 ottenuti fino al 2013	
Aziende beneficiarie (n.)	7.822
SAU sotto impegno (ha)	101.457
(dati provvisori in corso di esecuzione del programma)	

Tab 5

8.2.10.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.10.3.1. 10.1.1 Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si intende incentivare gli agricoltori all'applicazione dei metodi di produzione integrata volontaria, attraverso l'adozione dei "Disciplinari di produzione integrata" approvati dalla Regione Campania e conformi alle "Linee guida nazionali di produzione integrata", ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, che favoriscono in particolare un uso razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura.

I disciplinari di produzione integrata sono norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nelle scelte dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti (punto A.7.3 del PAN) che vanno oltre quanto richiesto dalle attività minime di cui al Reg.UE 1307/2013 e dai requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno anche con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20% al massimo fermo restando la superficie complessiva del corpo sotto impegno, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (UE) 1306/2013.

Impegni previsti dalla tipologia d'intervento:

1.Fertilizzazione (Impegno remunerato): obbligo di effettuare l'analisi del terreno e di adottare un piano di concimazione aziendale per ciascuna zona omogenea individuata nel quale sono stabiliti i quantitativi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio basato sulle analisi chimico – fisiche del terreno, secondo quanto prescritto nella guida alla concimazione della regione Campania vigente, e gli eventuali frazionamenti nella distribuzione delle dosi di azoto secondo quanto previsto nei disciplinari specifici di coltura.

2. Difesa e diserbo (Impegno remunerato)

Rispetto delle “Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture” vigenti di cui ai disciplinari di produzione integrata con:

2.1 obbligo di giustificare i trattamenti sulla base di monitoraggi aziendali o delle soglie d'intervento riportate nei disciplinari della produzione integrata della regione Campania;

2.2 obbligo di utilizzare solo i principi attivi riportati dai disciplinari per ciascuna coltura. Sono esclusi, o fortemente limitati, i prodotti contenenti principi attivi classificati come pericolosi e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana.

3. Irrigazione (Impegno remunerato): determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi su dati pluviometrici o preferibilmente attraverso la redazione di bilanci irrigui.

4. Gestione suolo (Impegno remunerato)

registrazione puntuale delle attività aziendali (lavorazioni, semina ed altre operazioni di gestione del suolo, raccolta) per tutte le superfici sotto impegno:

4.1 negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite: - per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione; - per le colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;

4.2 negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione;

4.3 nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.

5. Avvicendamento culturale (Impegno remunerato): predisposizione del piano culturale presente nel registro delle operazioni colturali e di magazzino che dimostra il rispetto dei vincoli dell'avvicendamento culturale di cui ai “disciplinari di produzione integrata”. Inoltre, per gli impegni annuali: per le colture annuali, presentazione del piano di coltivazione annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: cioè, si effettua una coltura diversa da quella precedentemente raccolta sulla stessa superficie nel rispetto delle indicazioni dei disciplinari per garantire come livello minimo l'alternanza di una coltura miglioratrice ad una depauperante .

6. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino (Impegno remunerato): obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura ammessa per tutte le superfici sotto impegno. Le registrazioni riguardano: pratiche agronomiche, fertilizzazione, irrigazione, descrizione dei rilievi nei monitoraggi aziendali, trattamenti fitosanitari, scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti

fitosanitari.

7. Taratura strumentale delle macchine irroratrici (Impegno non remunerato): acquisizione di una certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale presso centri prova autorizzati dalla regione Campania per le macchine irroratrici a completamento delle operazioni di controllo funzionale obbligatorie; ai fini della verifica dell'impegno, per l'ammissibilità al pagamento, è considerata valida la taratura effettuata negli ultimi 5 anni

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni. A partire dal 2021, la durata degli impegni è annuale e ad essi non viene applicato l'articolo 47 del Reg. UE 1305/2013. In particolare, si prevede l'apertura di bandi per nuovi contratti, per periodi di impegno della durata di un anno. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Dlgs n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”.
- DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Legge n.4 del 3 febbraio 2011: istituzione del sistema nazionale di qualità produzione integrata

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013;

- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse sul territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone. Tali superfici rappresentano quelle minime affinché risulti percepibile l'obiettivo di ridurre la pressione negativa sulla risorsa acqua, attribuibile ai residui di prodotti fitosanitari ed ai fertilizzanti, insieme alla minore dispersione nell'aria di questi ultimi, conseguente al miglioramento delle modalità di distribuzione del fertilizzante stesso, come previsto nei disciplinari.
- dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento:

- alle aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione di bacino idrografico;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza, come indicato in tabella a margine della presente sezione. Vengono valutati anche i costi di transazione di cui all'art. 28 comma 6 del reg. (UE) n. 1305/2013. (tab 6)

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.1 sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 31 del reg. UE 1305/2013, e con gli altri pagamenti compensativi della misura 10. I pagamenti di cui alla presente tipologia di intervento non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la misura 11. La presente tipologia di intervento è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. UE 1305/13. In caso di cumulabilità con le altre tipologie d'intervento della misura 10 è stato effettuato il calcolo in maniera combinata al fine di escludere eventuali sovrapposizioni nella remunerazione degli impegni (tab 7).

La quantificazione economica emergente dalla cumulabilità della tipologia d'intervento 10.1.1 con le altre tipologie d'intervento è inserita nel paragrafo corrispondente delle altre tipologie.

Per gli impegni annuali, sono confermati gli importi delle tabelle che si applicano agli impegni quinquennali.

Tabella n. 6 - tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.1 (con la specifica dell'applicazione di riduzioni, nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Gruppo di colture	Tutte le macroaree €/ha	macroaree A e B €/ha	macroaree C e D €/ha
olivo	394		
vite	727		
fruttiferi maggiori		777	730
fruttiferi minori		900*	632
ortive		461	228
officinali	286		
cerealicole	128		
industriali	600*		
foraggere	186		
floricole	600*		
IV gamma	334		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

tab 6

Tabella 7 – schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento

	tipologia 10.1.2.1a	tipologia 10.1.2.1b	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	tipologia 10.1.4
tipologia 10.1.1	X	X	X	X	X	X

tab 7

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8).

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);

- Registrazione di tutte le operazioni contenute nei DPI (M9);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9);
- Presenza delle analisi del terreno (M9);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento (M8).

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.9.4.1. Avvicendamento colturale

8.2.10.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo del piano colturale contenuto nel Registro delle operazioni colturali
- confronto tra i piani colturali dei diversi anni

8.2.10.3.1.9.4.2. Difesa e diserbo:

8.2.10.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo delle registrazioni inerenti i trattamenti fitosanitari nel Registro delle operazioni colturali

- verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo di cui al Registro delle operazioni colturali.
- verifica delle fatture di acquisto .
- ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.
- qualora nel Registro delle operazioni colturali siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, questa deve essere annotata con la registrazione dei parametri relativi (campionamenti, catture, condizioni climatiche). Quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (ad es. trappole), sarà verificata la presenza di tali dispositivi.
- verifica nel Registro delle operazioni colturali, oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi.

8.2.10.3.1.9.4.3. Fertilizzazione

8.2.10.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni inerenti la fertilizzazione nel Registro delle operazioni colturali;
- verifica della presenza delle analisi del suolo;
- verifica della rispondenza del piano di concimazione ai criteri riportati nei disciplinari;
- verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti di cui al Registro delle operazioni colturali;
- verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti.

8.2.10.3.1.9.4.4. Gestione suolo

8.2.10.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni, per la parte inerente la gestione del suolo, nel Registro delle operazioni colturali
- controllo in loco con sopralluoghi anche speditivi nei periodi in cui vengono ordinariamente effettuate le

lavorazioni

- l'esistenza dell'inerbimento permanente può essere controllato in situ

8.2.10.3.1.9.4.5. Irrigazione

8.2.10.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

controllo delle registrazioni inerenti gli interventi irrigui nel Registro delle operazioni colturali oppure, nel caso di adesione a servizi telematici di consulenza all'irrigazione, presenza delle stampe della pagina di risposta del servizio

- il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato.

8.2.10.3.1.9.4.6. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

8.2.10.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

- verifica della presenza della certificazione volontaria attestante la taratura strumentale effettuata presso il centro prova autorizzato.

8.2.10.3.1.9.4.7. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.10.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati riportati nel Registro delle operazioni colturali e delle schede di magazzino

- Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.1” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.10.1. (impegni agro-climatico ambientali) e successivi.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Fertilizzazione: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno sono riferiti ai minori costi derivanti dal ridotto uso di fertilizzanti e dai maggiori oneri connessi al rispetto degli obblighi di frazionamento delle concimazioni di cui ai disciplinari per la produzione integrata. In relazione al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto il rispetto della pertinente pratica greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determina nessun aumento dei costi aggiuntivi tra gli elementi di calcolo riferito all'impegno di cui si tratta.

Difesa e diserbo: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno, sono riferiti ai maggiori costi derivanti per l'uso di prodotti fitosanitari classificati per minore tossicità. Rispetto alle norme di condizionalità, CGO10 e CGO4, l'impegno va oltre la norma perché è l'adesione volontaria ai disciplinari di produzione integrata volontaria, come previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), e i maggiori costi sono valutati rispetto alla difesa integrata obbligatoria come definita nel PAN. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non

determinano aumenti dei costi aggiuntivi per operazioni di difesa delle colture.

Irrigazione: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno, sono riferiti ai minori costi derivanti dal minor uso di acqua e dai maggiori oneri connessi alla tenuta delle registrazioni aggiuntive. Rispetto alle norme di condizionalità, BCAA 2, l'impegno va oltre la norma perché è l'adesione volontaria ai disciplinari di produzione integrata, come previsto dal PAN, e i maggiori costi sono stati computati rispetto alla difesa integrata obbligatoria come definita nel PAN. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Gestione suolo: rispetto alle norme di condizionalità, BCAA 2, l'impegno previsto va oltre tale norma. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi per le registrazioni aggiuntive ed inseriti nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Avvicendamento colturale: per la compensazione di questo impegno, sono previsti solo i costi di redazione del piano colturale. L'impegno va oltre le norme di condizionalità. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni.

Tenuta del registro aziendale: Le norme di condizionalità relative all'impegno fanno riferimento alle registrazioni obbligatorie previste dal CGO 4. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi alle registrazioni aggiuntive ed inseriti nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Taratura strumentale delle macchine irroratrici: non sussistono norme di condizionalità relative all'impegno. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi all'effettuazione delle operazioni di taratura presso i centri autorizzati. Tale costo è stato ripartito sui 5 anni d'impegno quale quota annuale di compensazione e inserita nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non riguardano le operazioni di taratura delle macchine irroratrici e pertanto non afferiscono a questo impegno.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento *“Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione”* allegato al presente programma.

8.2.10.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.10.1.1. Avvicendamento colturale

8.2.10.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nella Condizionalità non vi sono obblighi pertinenti a tale impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le successioni

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di registrazione delle successioni

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori sono tenuti all'obbligo di diversificazione delle colture previsto dal greening. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.2. Difesa e diserbo:

8.2.10.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO10-Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Impegni vigenti:

A. Registrazione degli interventi fitosanitari (registro dei trattamenti)

B. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;

C. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Inoltre, per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari per uso professionale c'è l'obbligo di disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

CGO4 -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti

generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Obblighi vigenti:

-Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari;

-Corretto uso dei prodotti fitosanitari;

-Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute umana effettuata sulle piante e sui prodotti vegetali;

-Manipolazione corretta.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Rispetto del requisito minimo fitofarmaci - Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;

Impegno c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dal CGO10;

Impegno d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014;

Impegno e) disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2.3 del PAN);

Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio;

Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
Materiale informativo e/o materiali per l'applicazione di difesa integrata.

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera b del DM 1420 del 26.02.2015: limitare la diffusione delle infestanti.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

Non è pertinente per tale impegno

8.2.10.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2.3 del PAN)

Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio

Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture

Materiale informativo e/o materiali per l'applicazione di difesa integrata.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.3. Fertilizzazione

8.2.10.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione regionale, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;

B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

In particolare:

Per le zone ordinarie

- obblighi relativi esclusivamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti (amministrativi, di stoccaggio e rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti zootecnici pari a 340 kg/ettaro/anno)

Per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi; di stoccaggio; piano di concimazione; rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno; rispetto dei massimali di azoto per coltura).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2 del PAN) - utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone

condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii).

Non è pertinente per tale impegno

8.2.10.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli agricoltori ricorrono all'utilizzo di fertilizzante senza il ricorso alle analisi del terreno, sulla base delle asportazioni e delle rese massime attese per ogni specifica coltura. Ai fini della determinazione dell'impegno sono stati considerati ordinari gli obblighi relativi alla predisposizione del piano di concimazione previsti per le zvn

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.4. Gestione suolo

8.2.10.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA4 – Copertura minima del suolo. Impegno b) si deve assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo nell'intervallo di tempo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso

BCAA5 -Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati: a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. La distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni; b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le lavorazioni

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di registrazione delle lavorazioni
--

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative a questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti. Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
--

8.2.10.3.1.10.1.5. Irrigazione

8.2.10.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa

vigente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'irrigazione

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di irrigazione

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii).

Non è pertinente per tale impegno

8.2.10.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano l'irrigazione sulla base di valutazioni empiriche sullo stato della coltura e con volumi di adacquamento utilizzati di consuetudine

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.6. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

8.2.10.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015. Lettera a). ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

È eseguito il controllo dell'efficienza delle macchine in conformità a quanto previsto al punto A.3.6 del DM del 22 gennaio 2014

Attività minime

Non sussistono obblighi specifici rispetto a questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori eseguono la regolazione e manutenzione periodica delle attrezzature, per mantenerle in efficienza (controllo funzionale obbligatorio), diverso dalla taratura volontaria effettuata presso centri autorizzati.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.7. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.10.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nella Condizionalità non vi sono obblighi pertinenti a tale impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le operazioni colturali

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la registrazione cronologica dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.2. 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A

4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

La riduzione della sostanza organica dei suoli costituisce una minaccia per la fertilità e la produttività degli stessi.

La presente tipologia di intervento è articolata in due azioni:

azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli;

Entrambe le azioni intendono incentivare pratiche agronomiche volte alla conservazione e all'incremento della sostanza organica dei terreni agricoli attraverso l'apporto di matrici organiche e di tecniche agronomiche conservative.

Ai fini del presente tipologia d'intervento si intendono per matrici organiche ammendanti e letami, mentre per quanto attiene le tecniche agronomiche conservative dei suoli si fa riferimento alla semina su sodo, alla non lavorazione e alla lavorazione minima.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Le superfici a pagamento per l'azione 10.1.2.2 possono variare di anno in anno del 20% al massimo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 1306/2013.

Azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

Impegni previsti dell'azione 10.1.2.1

1) apporto di ammendanti commerciali (ammendante compostato verde/ammendante compostato misto) individuati tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgvo 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" (impegno remunerato):

1a) distribuire nell'arco di 5 anni una quantità di ammendante uguale o superiore a 12,5 t di sostanza secca/ettaro che corrisponde a un minimo 2,5 t s.s/ha/anno. Per gli impegni annuali, distribuire entro l'anno una quantità di ammendante uguale o superiore a 2,5 t s.s/ha/anno;

1b) frazionare l'apporto di ammendante negli anni, secondo il piano di spandimento allegato alla domanda di aiuto, e aggiornato nelle conferme annuali, per almeno n. 3 apporti in 5 anni, di cui il primo entro il primo anno dell'impegno, il secondo entro il terzo anno ed il terzo entro il quinto anno. Per impegni annuali, frazionare l'apporto di ammendante secondo il piano di spandimento allegato alla domanda di aiuto, che prevede almeno uno spandimento annuale;

1c) rispettare, nelle distribuzioni annuali, i limiti previsti nei disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di sostanza organica del suolo;

1d) conservare per il periodo di impegno le fatture comprovanti l'acquisto di ammendanti;

1e) eseguire le analisi del terreno (impegno non remunerato) relative alla tessitura e al carbonio organico, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento, metterne a disposizione i dati e conservare i certificati per tutto il periodo dell'impegno. Per gli impegni annuali, vi è l'obbligo di effettuare l'analisi del terreno, se non si dispone di un'analisi aggiornata secondo quanto previsto dalla Guida alla concimazione regionale;

1f) compilare il registro delle operazioni colturali.

2) Apporto di letame: impegno volontario aggiuntivo, con l'esclusione delle aziende zootecniche, per l'utilizzo nelle pratiche di fertilizzazione del letame come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012 in attuazione del d.lgs 152/2006 e del DM del 7 aprile 2006 (impegno remunerato)

2a) soddisfare il fabbisogno di azoto delle colture, calcolato sulla base delle asportazioni, con almeno il 50% di azoto proveniente da letami (di provenienza biologica nelle aziende che aderiscono ai sistemi di controllo per l'agricoltura biologica)

2b) conservare per il periodo di impegno il Documento di trasporto (DDT) attestante la movimentazione del letame;

2c) eseguire l'analisi del terreno relativa all'azoto totale, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento metterne a disposizione i dati e conservare i certificati per almeno 5 anni. Per gli impegni annuali, vi è l'obbligo di effettuare l'analisi del terreno, (impegno non remunerato) se non si dispone di un'analisi aggiornata secondo quanto previsto dalla Guida alla concimazione regionale;

Si specifica che trattasi di letame maturo proveniente esclusivamente da allevamenti che impiegano la lettiera, fatta esclusione dei seguenti materiali assimilati ai letami: lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli; deiezioni di avicunicoli, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali; le frazioni palabili risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici; i letami, i liquami e/o i materiali ad esso assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento. A partire dal 2021, la durata degli

impegni è annuale e ad essi non viene applicato l'art.47 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare, si prevede l'apertura di bandi per nuovi contratti, per periodi di impegno della durata di un anno. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

Impegni previsti dell'azione 10.1.2.2

1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli (impegno remunerato)

1a) effettuare la semina su sodo o con minima lavorazione, oppure effettuare la "lavorazione a bande (strip till);

1b) mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento e asportazione con l'applicazione di lavorazioni molto ridotte effettuate con attrezzature abbinate alle seminatrici, che favoriscano la miscelazione dei residui colturali nei primissimi centimetri del suolo,; è consentito il pascolo;

1c) allegare alla domanda di aiuto il piano colturale annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: non si effettua cioè la successione della stessa coltura praticata nell'anno precedente;

1d) aggiornamento annuale del piano colturale;

1e) Registrazione delle pratiche colturali.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento. A partire dal 2021, la durata degli impegni è annuale e ad essi non viene applicato l'art.47 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare, si prevede l'apertura di bandi per nuovi contratti, per periodi di impegno della durata di un anno. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ettaro/anno).

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- DGR n. 771/2012 "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento di cui all'art. 112 del Dlgs 152/2006 delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del Dlgs 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, in attuazione dell'art. 3 della L.R del 22 novembre 2010, n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola.

- DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013.
- D.Lgs 75/2010 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

Per l'azione 10.1.2.1 sono escluse le aziende zootecniche.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo

8.1.

- Per l'azione 10.1.2.1 non sono ammissibili gli allevamenti.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento al perseguimento di obiettivi di tutela ambientale in aree ad agricoltura intensiva e semi intensiva:

- aziende ricadenti nelle Macroaree B e C;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà (tab. 8 - tab. 9)

L'Azione 10.1.2.1 è cumulabile con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

L'Azione 10.1.2.2 è cumulabile con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Per la valutazione dei pagamenti compensativi della tipologia 10.1.2 con le misure cumulabili, tutti i calcoli sono stati effettuati in maniera combinata (tab. 10 che riporta schema di cumulabilità e relativi importi all'interno della misura 10)

Anche in presenza di cumulabilità con le tipologie di intervento e azioni della misura 10 il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

La presente tipologia di intervento è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

Per gli impegni annuali, i pagamenti compensativi dell'azione 10.1.2.2, che corrispondono alla metodologia adottata per la loro determinazione e verifica, sono indicati nella tabella specifica 10-b1, prevedendo un unico livello di compensazione per i seminativi in rotazione.

Tabella 8 – importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.2.1

Azione 10.1.2.1 a (Spandimento ammendante compostato commerciale) €/ha	Azione 10.1.2.1 b – Supplemento impegno volontario aggiuntivo (Spandimento letame) €/ha
78	65

Tab 8

Tabella 9 – importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.2.2

Gruppo di colture	Impegno “Semina su sodo” €/ha	Impegno “lavorazione a bande” €/ha
cerealicole	162	101
foraggere	468	370

Tab 9

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti
10 a)

	tipologia 10.1.1	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1
tipologia 10.1.2.1	X	X	X
tipologia 10.1.2.2	X	X	X

Tab 10 a)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti
10 b)

	Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1			Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
Gruppo di colture	Tutte le macroaree	Macroarea A/B	Macroarea C/D	Tutte le macroaree
olivo	459			
vite	792			
fruttiferi maggiori		842	795	
fruttiferi minori		900*	697	
ortive		526	293	
officinali	351			
cerealicole	193			229
industriali	600*			
foraggere	251			556
floricole	600*			
IV gamma	399			

*I pagamenti sono adeguati ai massimali previsti all'allegato II del Reg. UE 1305/2013

Tab 10 b)

Per gli impegni annuali - Pagamento compensativo della tipologia 10.1.2.2 - Semina su sodo		Per gli impegni annuali - Pagamento compensativo della tipologia 10.1.2.2 - Lavorazione a bande e importo per la combinazione con la M11	Per gli impegni annuali - Pagamento compensativo della combinazione delle tipologie 10.1.2.2 e 10.1.1
Gruppo di colture	Tutte le <u>Macroaree</u>	Tutte le <u>Macroaree</u>	Tutte le <u>Macroaree</u>
Cerealicole/Foraggere	162	101	191

Tab 10 b1)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti
10 c)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.2.1 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.2.2 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Macroaree C e D	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree
olivo	65	887				
vite	65	965				
fruttiferi maggiori	65		965	965		
fruttiferi minori	65		965	965		
ortive	65		665	665		
officinali	65	665				
cerealicole	65	465			101	501
industriali	65	665				
Foraggiere escluso pascolo	65	519			370	824

Tab 10 c)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti
10 d)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.2.1 nella combinazione e con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1				Importo di cui alla tipologia 10.1.2.2 nella combinazione e con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Macroaree C e D		Tutte le macroaree	
Olivo	65	664					
vite	65	965					
fruttiferi maggiori	65		965	965			
fruttiferi minori	65		965	965			
ortive	65		665	665			
officinali	65	665					
cerealicole	65	394			101	430	
industriali	65	665					
Foraggiere escluso pascolo	65	424			370	729	

Tab 10 d)

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Registrazione delle operazioni (M9);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9);
- Presenza delle analisi del terreno (per l'azione 10.1.2.1) (M9);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento (M8).

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.9.4.1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

8.2.10.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni delle operazioni colturali e delle semine in un apposito registro;
- verifica della presenza in azienda di macchine adeguate al rispetto dell'impegno o in alternativa adeguata documentazione rilasciata dal prestatore di servizi che dimostri l'utilizzo di macchine idonee (contoterzista);
- verifica in campo della presenza dei residui delle colture precedenti e delle condizioni superficiali del

suolo non lavorato;

- verifica della presenza del piano colturale attestante il rispetto del vincolo del divieto di ristoppio.

8.2.10.3.2.9.4.2. Apporto di ammendanti

8.2.10.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni inerenti l'apporto di ammendanti al terreno in un apposito Registro
- presenza del piano di spandimento degli ammendanti commerciali e della sua conformità a quanto previsto dall'azione in relazione alle dosi e alle epoche di spandimento.
- verifica del rispetto dei limiti massimi di ammendanti previsti nei disciplinari di produzione
- verifica della presenza delle fatture di acquisto degli ammendanti
- verifica della presenza delle analisi del terreno

8.2.10.3.2.9.4.3. Apporto di letame

8.2.10.3.2.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni degli apporti di letame nel registro delle utilizzazioni degli effluenti di allevamento DGR 771/2012
- verifica degli apporti di azoto da letame, riportati nel registro delle utilizzazioni degli effluenti di allevamento, rispetto al fabbisogno di azoto delle colture calcolato sulla base di un piano di concimazione semplificato
- presenza del piano di concimazione semplificato
- verifica della presenza dei documenti di trasporto attestanti la movimentazione dei letami

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.2” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.2.10.1 e successivi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 10.1.2.1